

**Prestazioni** - Pensione sociale sostitutiva - Carattere assistenziale - Diversa natura rispetto alla pensione sociale - Ripetizione di indebito per superamento dei limiti reddituali – Ammissibilità.

**Tribunale di Genova - 20.04.2016 n. 354 - Dr.ssa Magnanensi - M.R.R. (Avv. Granara) - INPS (Avv. Lo Scalzo).**

*La pensione sociale c.d. sostitutiva, ossia derivante dalla trasformazione della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 19, L. n. 118/71, non ha carattere pensionistico, ma assistenziale ed è prestazione distinta dalla pensione sociale diretta ex art. 26, L. n. 153/69. Pertanto, in caso di indebito, non si applica l'art. 13, L. n. 412/91, che non consente la ripetizione di indebito, bensì l'art. 42, comma 5, D.L. n. 269/03, convertito in L. n. 326/2003, che, invece, la ammette nel caso di superamento dei limiti reddituali.*

Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2015, R.M. ha dedotto:

di essere erede legittima di V.R., che era titolare di pensione a carico dell'INPS, cat. PS n. 02223551 con decorrenza dal 1 giugno 1993 di importo pari a € 262,74 mensili a seguito di ricalcolo effettuato a decorrere dal 1 gennaio 2008;

di aver ricevuto nota del 13 agosto 2014 con cui l'INPS ha comunicato che, su tale pensione, eliminata a seguito del decesso della sig.ra V., era stata corrisposta la somma di € 11.034,14 non spettante in quanto l'importo dei redditi era risultato superiore ai limiti di legge;

di aver presentato ricorso in sede amministrativa, ricorso che è stato respinto;

che tale provvedimento di reiezione è illegittimo per le ragioni esposte in ricorso.

Ha, pertanto, chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la natura non ripetibile dell'indebito contestato dall'Istituto e l'insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti dello stesso.

L'INPS si è costituito, contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione. Dopo la discussione orale la causa è stata decisa, senza necessità di attività istruttoria.

Il ricorso non è fondato.

La ricorrente lamenta l'illegittimità della condotta dell'Istituto che le ha notificato un indebitato di € 11.034,14 quale erede di V.R..

Premesso che emerge dagli atti, segnatamente prod. 2, 2a e 3 INPS, che il debito di cui si discute era già stato reso noto alla dante causa della ricorrente con raccomandate AR del 1 giugno 2011 e del 20 novembre 2012, va evidenziato che la sig.ra V. era titolare di pensione di invalidità totale (doc. 4 INPS) che è stata trasformata nella pensione sociale n. 02223551 al compimento del 65 anno di età, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/71 (prod. 5 INPS), in forza del quale, "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

Per giurisprudenza di legittimità uniforme, "la pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde sia da oneri di domanda, sia dall'accertamento, da parte dell'INPS, della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale" (Cass. sez. L, 27 agosto 2004, n. 17083, ex multis).

La pensione sociale sostitutiva di cui si discute non può essere confusa con la pensione sociale diretta, acquisita ex art. 26 della legge n. 159 del 1963, trattandosi di due istituti del tutto differenti e con differenti presupposti, come chiaramente spiegato, tra le altre, da Cass. Sez. L, 13 novembre 2002, n. 15905, che rinvia a Cass. SSUU, 9 agosto 2001, n. 10972, richiamando la quale, Cass. sez. L., 11 maggio 2004, n. 8943 (1) ha ribadito che per la erogazione della "pensione sociale sostitutiva, ai sensi dell'art. 19 della legge [n. 118] del 1971, correttamente [si ha] riguardo ai limiti reddituali previsti per la prestazione di invalidità civile .... in godimento".

Da tutto quanto sopra esposto, consegue che la pensione sociale sostitutiva della pensione di invalidità non ha carattere pensionistico ma assistenziale, il che porta ad escludere che, nella specie, possa trovare applicazione l'art. 13 della legge n. 412/1991 che ha interpretato autenticamente l'art. 52, comma 1, della legge n. 88/89, in forza del quale "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (...) possono essere in ogni momento rettificata dagli enti fondatori o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", aggiungendo, al comma 2, che, "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,

siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.(...)”.

La norma, anche come interpretata dall'art. 13, introduce il principio della generale non ripetibilità dei pagamenti indebiti, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato, solo con riferimento alle provvidenze previdenziali indicate, tra le quali compare la pensione sociale (diretta) ex art. 26 legge 159/1963 ma non la pensione sociale sostitutiva di cui si discute.

Con riferimento alle prestazioni assistenziali, quale quella in esame, invece, l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326/2003, ha introdotto il principio della generale ripetibilità degli indebiti scaturenti dal superamento dei limiti di reddito, con la sola eccezione.

di quelli verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, a prescindere dallo stato soggettivo (e quindi, dalla eventuale buona fede) del percipiente.

Ciò posto, nella specie, la ricorrente, in primo luogo non contesta il fatto che la sua dante causa, negli anni dal 2007 al 2010 compresi, abbia superato la soglia reddituale, impostando il ricorso sul fatto che, se mai, l'INPS sarebbe stato a conoscenza dei redditi percepiti dalla sig.ra V..

Peraltro, “per quanto possa occorrere”, deduce che i redditi prodotti negli anni de quibus sarebbero quelli di cui alla documentazione offerta in atti: i modelli CUD e CU, di per sé, non costituiscono prova del mancato superamento della soglia, in quanto contengono i soli redditi da lavoro o assimilati; viceversa, dagli unici modelli 730, prodotti dalla stessa sig.ra R. - e riferibili a due degli anni in discussione - si ricava che, per il 2007 e il 2008, i limiti di reddito oltre i quali la pensione di cui si discute non può essere erogata erano stati superati.

Né può sopperirsi al mancato assolvimento dell'onere probatorio pacificamente gravante sulla ricorrente (Cass. sez. L, 11 febbraio 2016, n. 2739; Cass. sez. L, 2 marzo 2006, n. 4612, ex plurimis) con una generica ed esplorativa richiesta di CTU, volta a verificare la situazione reddituale di Rosa V., così come richiesto in ricorso.

Neppure può essere ammessa la domanda subordinata che è stata formulata solo in udienza di discussione dalla difesa della ricorrente, perché trattasi di domanda non contenuta in ricorso, quindi del tutto nuova e, pertanto, inammissibile (ed, oltre tutto, sfornita di qualunque allegazione e deduzione, anche istruttoria).

Pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, da cui non sussistono ragioni per discostarsi secondo il testo dell'art. 92 c.p.c. novellato.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2005, p. 461